


APPROFONDIMENTI

Transizione 5.0, come utilizzare le rate del credito d'imposta

 Circolari 24 Fisco | 3 febbraio 2026 | di Michele Brusaterra

Tenuto conto che il credito d'imposta così detto Transizione 5.0 poteva essere compensato fino al 31 dicembre 2025 e che l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data deve essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, con la risoluzione 1/E del 12 gennaio 2026, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sulle modalità di utilizzo in compensazione delle rate del predetto credito d'imposta.

L'ambito soggettivo e oggettivo, la comunicazione di completamento

A chi si rivolge

Tutte le imprese

L'articolo 38 del DL 19 del 2 marzo 2024, come successivamente modificato, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il credito d'imposta denominato Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese. Tenuto conto che il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del Gse all'agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie e del relativo credito d'imposta dalle stesse utilizzabile, ed entro la data del 31 dicembre 2025, tenuto altresì conto che la norma dispone che l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data del 31 dicembre 2025 deve essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo, con la risoluzione 1/E del 12 gennaio 2026, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sulle modalità di utilizzo in compensazione delle rate del predetto credito d'imposta.

È bene brevemente ricordare che il credito d'imposta è rivolto:

- › a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti,
- › indipendentemente dalla loro forma giuridica,
- › indipendentemente dal settore economico di appartenenza,
- › indipendentemente dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa,

che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui venga conseguita una riduzione dei consumi energetici.

Sono, invece, escluse dal beneficio le imprese:

- › in stato di liquidazione volontaria,
- › in fallimento,
- › in liquidazione coatta amministrativa,
- › in concordato preventivo senza continuità aziendale,
- › sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 267/1942, dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 14/2019, o da altre leggi speciali, o
- › che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
- › destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 231/2001.

Per le imprese che sono ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio viene comunque subordinata anche:

- › al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e
- › al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Dal punto di vista oggettivo sono ammessi all'agevolazione gli investimenti in:

- › beni materiali nuovi e
- › beni immateriali nuovi,

che siano strumentali all'esercizio d'impresa e di cui agli allegati A e B annessi alla legge 232/2016 (si tratta degli stessi beni ammessi all'agevolazione Industria 4.0), e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite tali beni, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione:

- › non inferiore al 3 per cento o, in alternativa,
- › una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento.

Sono inoltre agevolabili, sempre nell'ambito di progetti che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure di cui si è appena detto sopra, anche gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta, e le spese per la formazione del personale di cui all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (Ue) 651/2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nei limiti stabiliti dalla norma (si veda Circolare 24 Fisco del 9 maggio 2024).

Si ricorda, infine, che, mentre per l'accesso al credito d'imposta l'impresa doveva trasmettere una comunicazione preventiva rispetto al completamento del progetto di innovazione, una volta completato tale progetto e, in ogni caso, entro il 28 febbraio 2026, l'impresa deve trasmettere un'ulteriore comunicazione di completamento che contiene le informazioni necessarie a individuare il progetto di innovazione che è stato completato, ivi inclusa:

- › la data di effettivo completamento,
- › l'ammontare agevolabile degli investimenti effettuati,
- › l'importo del relativo credito d'imposta,
- › l'attestazione del rispetto degli obblighi previsti dalla legge.

Tale dichiarazione di completamento deve essere corredata anche:

- › della certificazione di effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante nonché
- › dagli attestati che comprovano il possesso della perizia tecnica asseverata.

Entro dieci giorni dalla presentazione della comunicazione di completamento, il Gse, fatte le opportune verifiche, deve comunicare all'impresa l'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione che non può, in ogni caso, eccedere l'importo prenotato.

Tutte le comunicazioni di cui sopra, debitamente sottoscritte dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere trasmesse, comprensive degli allegati, esclusivamente in via telematica attraverso la piattaforma informatica Transizione 5.0, accessibile tramite Spid dal sito istituzionale del Gse utilizzando modelli e istruzioni resi disponibili all'interno dello stesso sito.

L'utilizzo del credito d'imposta e la decadenza

A chi si rivolge

Tutte le imprese

Come già si è detto, il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione da parte del Gse all'agenzia delle Entrate, dell'elenco dei beneficiari, e comunque entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 solo tramite i servizi telematici messi a disposizione dalla stessa agenzia delle Entrate. L'ammontare del credito d'imposta non ancora utilizzato entro la data del 31 dicembre 2025 può essere riportato in avanti e utilizzato in cinque quote annuali di pari importo.

Proprio con riferimento al riporto in avanti del credito d'imposta con la citata risoluzione 1/E del 12 gennaio 2026, l'agenzia delle Entrate ha chiarito che il credito d'imposta residuo alla data del 31 dicembre 2025 deve essere suddiviso in cinque quote annuali di pari importo che vanno riferite agli anni dal 2026 al 2030, importi visibili nel cassetto fiscale del beneficiario, all'interno dell'area riservata del sito della stessa agenzia delle Entrate.

Il singolo importo annuo deve essere utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072", già istituito con risoluzione 63/E del 18 dicembre 2024 dell'agenzia delle Entrate, e indicando, come anno di riferimento, «l'anno dal quale è utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito derivante dalla ripartizione, nel formato "AAAA", indicato nel cassetto fiscale».

Con riferimento al credito d'imposta, si ricorda che esso:

- › non sottostà ai limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 244/2007, sul limite massimo di compensazioni orizzontali effettuabili annualmente;
- › non sottostà ai limiti di cui all'articolo 34 della legge 388/2000, sul limite massimo di utilizzabilità annua dei crediti d'imposta;
- › non sottostà ai limiti di cui all'articolo 31 del decreto-legge 78/2010, sul divieto di compensazione fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento;
- › non concorre alla formazione del reddito;
- › non concorre alla formazione della base imponibile Irap;
- › non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 61 e all'articolo 109, comma 5 del Dpr 917/1986;
- › non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 178/2020 e con il credito d'imposta per investimenti nella Zes unica, di cui all'articolo 16 del decreto-legge 124/2023;
- › è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano a oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

Sul fronte dei controlli si evidenzia che il Gse può effettuare verifiche documentali e controlli in loco con riferimento ai progetti di innovazione, a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva, verificando:

- › la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto attuativo per beneficiare dell'agevolazione, inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti e alle disposizioni normative di riferimento;
- › la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante e i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post.

Motivi di decadenza totale o parziale dal diritto di utilizzo del credito d'imposta

- in data antecedente al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, fatta salva l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 205/2017, in materia di investimenti sostitutivi;
- fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento del progetto di innovazione, non è mantenuto il livello di riduzione dei consumi energetici conseguito dal progetto di innovazione;
- mancata entrata in esercizio dei beni agevolati entro un anno dalla data di completamento del progetto di innovazione;
- assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, fino alla data di trasmissione da parte del Gse della comunicazione relativa all'importo del credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ovvero documentazione irregolare per fatti comunque imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili;
- false dichiarazioni rese e sottoscritte nella procedura individuata dal decreto attuativo, comprese quelle relative alla sussistenza dei requisiti di professionalità dei certificatori del risparmio energetico e dei certificatori contabili;
- mancato rispetto delle disposizioni sul cumulo delle agevolazioni e sul divieto di doppio finanziamento;
- mancato rispetto delle previsioni relative al rispetto del principio Dnsh;
- mancata conservazione della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili e del relativo credito d'imposta;
- impossibilità di effettuare i controlli per cause imputabili ai soggetti beneficiari;
- altre violazioni o inadempimenti da cui consegue l'inesistenza ovvero la non spettanza, anche parziale, del credito d'imposta.

Si ricorda che...

- Il credito d'imposta Transizione 5.0 poteva essere utilizzato in compensazione fino al 31 dicembre 2025.
- L'ammontare del credito d'imposta Transizione 5.0 non ancora utilizzato alla predetta data del 31 dicembre 2025 deve essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

I punti salienti

La normativa

L'articolo 38 del DL 19 del 2 marzo 2024, come successivamente modificato, ha introdotto nel nostro ordinamento tributario il credito d'imposta denominato Transizione 5.0, finalizzato a sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese.

Le modalità di compensazione del credito d'imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte del Gse all'agenzia delle Entrate, dell'elenco delle imprese beneficiarie e del relativo credito d'imposta dalle stesse utilizzabile, ed entro la data del 31 dicembre 2025; l'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data del 31 dicembre 2025 deve essere riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.

La risoluzione dell'agenzia delle Entrate

Con la risoluzione 1/E del 12 gennaio 2026, l'agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni operative sulle modalità di utilizzo in compensazione delle rate del predetto credito d'imposta.

Il codice tributo

Il singolo importo annuo deve essere utilizzato in compensazione indicando il codice tributo "7072", già istituito con risoluzione 63/E del 18 dicembre 2024 dell'agenzia delle Entrate.